



## OPI ALESSANDRIA

Ordine delle Professioni Infermieristiche

DI ALESSANDRIA

Via Buonarroti, 16 -15121 Alessandria

Tel.0131 218113 - e-mail: [posta@opial.it](mailto:posta@opial.it), pec: [postaopial@pec.it](mailto:postaopial@pec.it)

CODICE FISCALE 80006900064

### **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO ONEROSO**

#### **Capo I**

##### **Art. 1 – Oggetto – Finalità**

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocínio oneroso

##### **Art. 2 – Criteri per la concessione**

L'OPI AL, nell'erogazione dei contributi, osserva i principi di economicità, trasparenza, pubblicità, correttezza ed imparzialità.

La concessione del patrocínio oneroso deve tenere conto dei seguenti criteri.

- 1) Coerenza con la Legge 3/2018 di cui all'4, sottoarticolo 3 lettera d);
- 2) iniziative, attività, eventi, progetti, di soggetti pubblici e privati ritenuti meritevoli per i contenuti di interesse infermieristico, per le finalità istituzionali dell'ente promotore, per la congruenza con le linee politiche e le finalità istituzionale dell'OPI AL e per la valorizzazione dell'espressione infermieristica;
- 3) che il richiedente abbia una sede o che operi nel territorio della provincia;
- 4) le domande di patrocínio oneroso siano formulate secondo i modelli messi a disposizione dall'Ordine;
- 5) i soggetti beneficiari del patrocínio oneroso, salvo diversa indicazione, si impegnino a comunicare che l'iniziativa, il progetto o l'attività è realizzata con il patrocínio oneroso dell'OPI AL, utilizzando le forme più idonee di pubblicità, salvo diversa richiesta o diniego espresso. Il logo deve rispettare esclusivamente il formato trasmesso dall'Ordine in occasione dell'accoglimento della richiesta.
- 7) Le risorse destinate alla concessione dei patrocini onerosi sono fissate nel bilancio annuale di previsione.
- 8) I patrocini onerosi saranno erogati comunque entro 60 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione.

##### **Art. 3 – Principi generali**

- 1) Il patrocínio oneroso è concesso sempre ed esclusivamente con riferimento all'evento specifico per il quale è stato richiesto e solo per la durata dello stesso.

##### **Art. 4 - Limitazioni ed esclusioni**

- 1) Non è prevista la concessione del patrocínio oneroso per: organizzazioni politiche e loro articolazioni qualora siano a loro esclusivo fine di propaganda, autofinanziamento e proselitismo;

- 2) organizzazioni sindacali o comunque organizzazioni che svolgano attività di natura sindacale;
  - 3) iniziative a scopo di lucro e/o attività di tipo commerciale;
  - 4) attività in palese contrasto con le finalità dell'OPI AL;
  - 5) attività in contrasto con le normative di legge e/o eventuali specifiche autorizzazioni
- E' fatta salva la possibilità per il Consiglio Direttivo di valutare richieste presentate da soggetti diversi di quelle sopra indicate, purché di merito e rilevanza.

#### **Art. 5 - Tipologia di iniziative di patrocinio oneroso, requisiti.**

- 1) I patrocini onerosi possono essere accordati per:
- 2) convegni, conferenze, dibattiti e altre attività similari aperte al pubblico;
- 3) eventi formativi;
- 4) eventi con accreditamento ECM;
- 5) iniziative di studio e ricerca

Per la concessione del patrocinio oneroso è necessaria:

- 1) attinenza con le finalità dell'OPI AL;
- 2) carattere tecnico – scientifico o divulgativo della professione infermieristica;
- 3) finalità di interesse pubblico;
- 4) presenza di rappresentanti delle professioni infermieristiche all'interno dell'evento

#### **Art.6 – Commissione esaminatrice**

Una Commissione permanente nominata dal Consiglio Direttivo per tutta la durata della consiliatura, della quale fanno parte il Tesoriere dell'Ordine e due Consiglieri, verificherà la sussistenza di ricevibilità e il rispetto dei criteri, di cui al presente Regolamento, per la concessione del patrocinio oneroso. La Commissione trasmetterà un verbale al Consiglio Direttivo al quale spetta la concessione o il rigetto del patrocinio oneroso per mezzo di deliberazione motivata.

#### **ART: 7- Verifica ammissibilità delle spese**

- 1) La Commissione competente verificherà l'ammissibilità delle spese unicamente riferibili all'attuazione dell'iniziativa;
- 2) Sono considerate ammissibili le seguenti spese:
  - a) affitto e allestimento locali, ed impianti destinati alla realizzazione dell'iniziativa;
  - b) promozione e comunicazione, compresi servizi grafici e tipografici purché non destinati alla vendita;
  - c) acquisto di beni di modico valore per premiazioni;
  - d) compensi per relatori, esperti e docenti inseriti nel programma dell'iniziativa;
  - e) riconducibili all'iniziativa e che si esauriscono con la stessa.
- 3) Non sono ammesse le seguenti spese;
  - a) di vitto non riconducibili al punto 2 comma d);
  - b) di segreteria sostenute dal richiedente;
  - c) per acquisto di beni durevoli nel tempo, esclusi beni di carattere specificatamente infermieristico;
  - d) spese ordinarie di gestione;
  - e) premi in denaro;
  - f) costi sostenuti con mezzi propri.

### **Art. 8 – Modalità di richiesta**

1) La concessione del patrocinio oneroso è subordinata alla presentazione di specifica richiesta presentata telematicamente almeno 40 giorni prima della data dell'iniziativa, salvo casi con carattere di urgenza.

2) La concessione è disposta entro 30 giorni dal ricevimento della domanda e si conclude con una deliberazione del Consiglio Direttivo.

La richiesta deve contenere:

- 1) dichiarazione riportante le generalità della persona fisica ovvero denominazione dell'ente, istituzione, fondazione o associazione
- 2) motivazione delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata relazione o programma dell'iniziativa e sua descrizione;
- 3) dichiarazione di altri eventuali patrocini, patrocini onerosi o richieste di contributi economici;
- 4) dichiarazione che l'evento non ha scopo di lucro;
- 5) dichiarazione di non appartenere a partiti politici, sindacati o loro articolazioni;
- 6) copia dello statuto o atto costitutivo in caso di associazioni, qualora non sia già in possesso dell'Ordine.

### **Art. 9 – Il patrocinio oneroso per l'ente**

Il patrocinio è rilasciato a titolo oneroso quando a sostegno delle iniziative ed eventi vengono assegnati benefici di varia natura

- a) contributi economici;
- b) assistenza tecnica e organizzativa;
- c) attività di logistica;
- d) utilizzo di attrezzature o spazi dell'ente;
- e) altre eventuali che si rendessero necessarie e/o opportune.

### **Art. 10- Procedura di richiesta e concessione del patrocinio oneroso**

1) Per le singole iniziative i soggetti interessati a chiedere il patrocinio oneroso devono, di norma, presentare domanda almeno 40 giorni prima rispetto alla data di inizio dell'iniziativa stessa. Sono ammissibili domande presentate oltre i termini sopra indicati soltanto in casi di particolare urgenza e rilevanza specificatamente motivati.

2) La domanda di patrocinio oneroso deve essere presentata tramite PEC, utilizzando il modulo allegato, sottoscritta dal legale rappresentante o da un responsabile delegato dell'ente o dell'associazione richiedente e deve contenere:

- a) Dichiarazione riportante le generalità della persona fisica ovvero denominazione dell'ente, istituzione, fondazione o associazione nonché le generalità del legale rappresentante, relativo codice fiscale o partita I.V.A. se il richiedente sia o meno soggetto passivo di imposta, dichiarazione del regime fiscale a cui è sottoposto, con eventuali dichiarazione di esenzione da ritenute fiscali o altro;
- b) motivazione delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con dettagliata illustrazione dell'iniziativa, da cui si evince coerenza con le finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento;

- c) previsione delle spese da sostenere per realizzare l'iniziativa per le quali si chiede il contributo;
- d) l'impegno ad utilizzare il patrocinio oneroso esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso e a presentare il relativo rendiconto;
- e) indicazione delle eventuali altre analoghe richieste di patrocinio oneroso o contributo presentate ad altri enti pubblici o privati e il loro esito;
- f) l'impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo con deliberazione n. 314/CD/2026 del 06/05/2026 ai sensi e per effetti di cui all'art. 12 della legge 241/90;
- g) copia dello statuto o atto costitutivo;
- h) impegno a fare risultare pubblicamente il patrocinio oneroso di cui all'art. 3 comma 3 del presente regolamento.

### **Art. 11- Richiesta e concessione del patrocinio oneroso per una pluralità di eventi.**

- 1) Per le stesse finalità di cui ai precedenti articoli, le associazioni o gli enti che nel corso dell'anno organizzano una pluralità di eventi, possono richiedere la concessione di patrocini onerosi mediante una sola procedura;
- 2) in sede di assegnazione dei patrocini onerosi, il Consiglio Direttivo definisce le modalità di formalizzazione del rapporto tra il richiedente e l'Ordine, la modalità di erogazione dei benefici e di rendicontazione;
- 3) il patrocinio oneroso elargito potrà essere concesso fino all'esaurimento delle risorse fissate nel bilancio di previsione annuale;
- 4) nel caso di contributo economico, lo stesso verrà erogato dopo la realizzazione dell'ultimo evento.

## **DISPOSIZIONI FINALI.**

### **Capo III**

### **Art. 12 – Rendicontazione**

- 1) Per i patrocini onerosi concessi per le singole iniziative, a conclusione delle attività per le quali sono stati chiesti, e comunque entro 90 giorni dalla manifestazione, i soggetti assegnatari sono tenuti a presentare un rendiconto all'Ordine, in particolare le spese a cui i patrocini onerosi sono destinati, in caso di contributo economico, dovranno essere appositamente documentate mediante copia delle relative note spesa con attestazioni di pagamento con strumenti tracciabili;
- 2) nel caso che le manifestazioni per le quali è stato richiesto il patrocinio oneroso non dovessero essere più effettuate il Consiglio Direttivo provvederà a procedere con una deliberazione di revoca;
- 3) qualora il rendiconto finale dovesse risultare inferiore al preventivato, l'Ordine, in caso di contributo economico, dopo verifica della contabilità presentata, potrà modificarlo e renderlo proporzionale alla spesa effettuata.
- 4) nel caso di rendiconto finale positivo, con esclusione del contributo previsto dall'Ordine, l'Ordine stesso revocherà il contributo economico e modificherà, secondo i criteri previsti dal regolamento, il patrocinio oneroso in patrocinio gratuito con l'uso del logo;
- 5) l'Ordine, per trasparenza amministrativa, provvede alla tenuta di un albo dei soggetti a cui sono stati erogati i patrocini onerosi, sovvenzioni, sussidi e benefici di natura economica a carico del

proprio bilancio, anche se il patrocinio oneroso è inferiore a quanto disposto dall'art. 26 del D. Lgs. 33/2013;

- 6) l'Albo dei soggetti a cui sono stati erogati i patrocini onerosi sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'OPI AL

### **Art.13 – Clausole essenziali**

I contratti e gli altri atti, comunque denominati, con i quali viene concesso il patrocinio oneroso, devono obbligatoriamente contenere le seguenti clausole:

- a) regime delle responsabilità e in particolare l'esclusione di ogni responsabilità in capo all'Ordine;
- b) tutela della riservatezza dei dati personali.

### **Art. 14 – Rapporti e responsabilità – esclusioni**

- 1) L'OPI AL resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra i soggetti destinatari di patrocini onerosi e terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi altro titolo, così come non

assume responsabilità alcuna circa la gestione e lo svolgimento delle attività ed iniziative.

- 1) Nessun rapporto di obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti dell'OPI AL verificandosi situazioni irregolari o che necessitino chiarimenti, l'Ordine può sospendere l'erogazione del patrocinio oneroso e il Consiglio Direttivo può deliberarne la revoca.
- 2) Sono escluse dal contributo le spese per uso di materiale, attrezzature ed impianti che sono messi a disposizione gratuitamente dall'Ordine.

### **Art. 15 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'assunzione della deliberazione del Consiglio Direttivo dell'OPI di Alessandria e l'approvazione del Comitato Centrale della FNOPI.

Il regolamento verrà pubblicato sul sito istituzionale in amministrazione trasparente/ atti generali.